

Sent. n.812/2022  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE DEI CONTI  
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO  
composta dai Magistrati  
Dott. Antonio Ciaramella Presidente  
Dott. Pasquale Fava Consigliere rel.  
Dott. Giuseppe Di Benedetto Consigliere  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al ... del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale del Lazio nei confronti di Gianluca ... rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Ottaviani ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Frosinone, alla via Cesare Terranova n. 6;

Visti l'atto introduttivo del giudizio e tutti gli atti e i documenti del giudizio;

Udito nella pubblica udienza del 15 novembre 2022 il Consigliere relatore;

Uditi, nella medesima udienza, il Vice Procuratore generale Laura Molfeni e l'Avv. Gianluca Ottaviani.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione del 30 maggio 2022 la Procura regionale ha convenuto in giudizio Gianluca ... per sentirlo condannare al pagamento di € 22.440,77, oltre interessi, rivalutazione e accessori di giustizia, in favore del ... (LT).

Tra il 26 maggio 2017 e il 5 febbraio 2021 il convenuto, caporal maggiore dell'esercito, attestando l'esistenza di impegni istituzionali derivanti dal mandato di consigliere del Comune di ... (FR), fruiva di numerosissime giornate di permesso retribuito.

Dagli accertamenti condotti sia presso l'Amministrazione di appartenenza, che dell'ente locale sarebbe emersa la falsità delle predette autodichiarazioni o, comunque, la carenza dell'attestazione dell'ente locale richiesta dall'art. 79, comma 6, t.u.e.l.

Per la Procura regionale la fruizione dei permessi, retribuiti e non, sarebbe subordinata, giusta disposto del comma 6 dell'art. 79 t.u.e.l., all'attestazione dell'ente presso cui il dipendente svolge l'attività istituzionale.

Per tale ragione la Procura regionale, atteso che l'ente locale, in persona del Sindaco *pro tempore*, non ha rilasciato alcuna attestazione, né ha riconosciuto lo svolgimento dell'attività istituzionale autodichiarata, ha identificato quale danno alla finanza pubblica la somma di € 22.440,77, risultante dalla indebita percezione della retribuzione per i periodi in cui il convenuto avrebbe illegittimamente fruito dei permessi in carenza della documentazione giustificativa prevista dalla legge.

2. Gianluca ... ha eccepito l'erroneità della ricostruzione degli organi inquirenti, basata sulle dichiarazioni del Sindaco *pro tempore*, peraltro appartenente ad opposto partito politico.

Il convenuto ha prodotto due attestazioni (la prima del Segretario generale del 4 marzo 2021, prot. 7108; la seconda del responsabile del settore urbanistico-edilizio del 25 ottobre 2022, prot. 33658)

dalle quali emerge la complessa, continuativa e consistente attività svolta nella qualità di Consigliere comunale/Presidente di Gruppo consiliare.

Tali dichiarazioni sono sostanzialmente confermate delle autodichiarazioni rese dal convenuto proprio nella qualità di consigliere comunale/capogruppo consiliare.

Ha, da ultimo, segnalato che il Ministero dell'interno ha equiparato le certificazioni dell'ente di cui all'art. 79 t.u.e.l. alle autodichiarazioni di cui al d.P.R. 445/2000.

**3.** Nel corso dell'udienza pubblica odierna le parti hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nei propri atti difensivi.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L'azione risarcitoria pubblicistica è infondata (art. 1 legge 20/1994 e art. 2697 c.c.).

In base all'art. 79 del d.lgs. 267/2000 spettano licenze e permessi retribuiti e non retribuiti ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati:

*"1. I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento. Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva.*

*2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì nei confronti dei militari di leva o richiamati e di coloro che svolgono il servizio sostitutivo previsto dalla legge. Ai sindaci, ai presidenti di provincia, ai presidenti delle comunità montane che svolgono servizio militare di leva o che sono richiamati o che svolgono il servizio sostitutivo, spetta, a richiesta, una licenza illimitata in attesa di congedo per la durata del mandato.*

*3. I lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali, provinciali, metropolitane, delle comunità montane, nonché degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei municipi, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, ovvero facenti parte delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite nonché delle commissioni comunali previste per legge, ovvero membri delle conferenze dei capogruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata. Il diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro.*

*4. I componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni, delle comunità montane e dei consorzi fra enti locali, e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, nonché i presidenti dei*

*gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, hanno diritto, oltre ai permessi di cui ai precedenti commi, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle comunità montane, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.*

*5. I lavoratori dipendenti di cui al presente articolo hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato.*

*6. L'attività ed i tempi di espletamento del mandato per i quali i lavoratori chiedono ed ottengono permessi, retribuiti e non retribuiti, devono essere prontamente e puntualmente documentati mediante attestazione dell'ente" (art. 79 d.lgs. 267/2000).*

Con pareri del 17 maggio 2005 e 19 gennaio 2015, resi sull'interpretazione del citato art. 79, il Ministero dell'interno, come correttamente segnalato dal convenuto, ha sancito, secondo i principi generali in materia di semplificazione amministrativa, la piena equiparabilità tra certificazioni dell'ente e autodichiarazioni: *"Per quanto concerne la possibilità di sostituire l'attestazione per i permessi con una autocertificazione, si rappresenta che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 47 d.P.R. 28.12.2000, n. 445, fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, ha la stessa validità legale dell'atto che sostituisce, tanto più che, nella fattispecie, tale dichiarazione viene effettuata da un amministratore locale investito di pubbliche funzioni".*

Oltre alle autocertificazioni, il convenuto ha fornito, con riferimento alle stesse, una prova dello svolgimento di varia attività istituzionale presso l'ente locale nella qualità di consigliere comunale e capogruppo. Infatti, ha depositato esaustive dichiarazioni del segretario comunale e del responsabile dell'ufficio urbanistico-edilizio, cui si fa rinvio, dalle quali risulta, anche attraverso richieste di accesso tramite mails protocollate dal Comune o risultanti dal calendario degli appuntamenti del funzionario responsabile del settore urbanistica, che il convenuto si è recato in modo continuativo a prendere visione ed estrarre copia di atti, contratti, ordinanze, ricorsi, fascicoli amministrativi, finanziamenti pubblici assegnati e non, nonché ad acquisire informazioni -anche per le vie brevi- attraverso colloqui con il personale addetto ai settori di riferimento, anche al fine di presentare oltre 100 proposte tra delibere giuntali e consiliari. Le autodichiarazioni redatte dal convenuto, dunque, risultano confermate dalle predette dichiarazioni rilasciate da organi competenti dell'ente locale. Pertanto, ad avviso del Collegio, è possibile provare lo svolgimento di attività istituzionali anche indipendentemente da attestazioni formali dell'ente locale, quando sussistono, come nel caso di specie, plurimi e concordanti indizi che depongono, valutati alla luce del principio di ragionevolezza, per lo

svolgimento di fatto delle attività autodichiarate.

A ciò si aggiunga che, come accennato, il Ministero dell'interno nei citati pareri ha ritenuto possibile che i politici autocertifichino l'attività istituzionale svolta. Tale circostanza è idonea, in ogni caso, ad escludere l'elemento soggettivo della responsabilità imputata al convenuto.

Occorre anche tener conto che l'attività istituzionale svolta dagli amministratori locali non si estrinseca solo nella partecipazione alle sedute degli organi consiliari, ma anche in attività atipiche, svolte nell'interesse della collettività locale, come dimostrato anche dal comma 4 del citato art. 79 che concede anche ai presidenti dei gruppi consiliari di assentarsi per 48 ore al mese, a prescindere da qualunque attestazione.

Infatti, la disciplina legislativa del testo unico enti locali è finalizzata a bilanciare svariati interessi: quello del politico lavoratore a continuare a prestare la propria attività alle dipendenze altrui; quello della collettività a beneficiare dell'azione politica dell'eletto. La normativa su licenze e permessi, retribuiti e non, rende compatibili entrambe le attività, lasciando anche all'autonomia del politico lavoratore, alla luce del carico di lavoro e della posizione istituzionale rivestita, la fruizione dei benefici di legge.

Per quanto sopra l'azione risarcitoria attivata dalla Procura regionale è infondata.

2. Spese, diritti ed onorari seguono la soccombenza (art. 31, commi 1 e 2, c.g.c.) e, in mancanza di nota spese ex art. 75 disp. att. c.p.c., possono essere liquidati dal Giudice in € 2.474,00, tenendo conto dei criteri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147), recante "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, ed in particolare della Tabella 11 relativa ai "Giudizi innanzi alla Corte dei conti".

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, rigetta la domanda e liquida le spese in favore del convenuto nei sensi di cui in motivazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 novembre 2022.

L'estensore Il Presidente Pasquale Fava Antonio Ciaramella

*F.to digitalmente F.to digitalmente*

Depositata in Segreteria il giorno 29 novembre 2022

Il Dirigente

Luciana Troccoli

*F.to digitalmente*